

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2021, n. 0106/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, <<Disciplina del settore fieristico>> emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, <<Disciplina del settore fieristico>> emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg. 104/2005

Art. 3 sostituzione dell'articolo 2 del DPREg. 104/2005

Art. 4 modifica dell'articolo 5 del DPREg.104/2005

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del DPREg.104/2005

Art. 6 modifiche all'articolo 8 del DPREg.104/2005

Art. 7 inserimento dell'articolo 10 bis del DPREg.104/2005

Art. 8 sostituzione dell'articolo 12 del DPREg.104/2005

Art. 9 sostituzione dell'articolo 13 DPREg.104/2005

Art. 10 modifiche all'articolo 15 del DPREg.104/2005

Art. 11 modifiche all'articolo 16 del DPREg.104/2005

Art. 12 modifiche all'articolo 18 del DPREg.104/2005

art.1 finalità

1. Il presente Regolamento reca modifiche al Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n.104 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 <<Disciplina del settore fieristico>>), al fine di adeguarne le disposizioni alla legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico) come modificata ad opera della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), nonché all'Intesa 6 febbraio 2014, (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

art.2 modifiche all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2005, n.104

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005, le parole: <<come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle Piccole e Medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004), stabilisce>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e dell'Intesa siglata il 6 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, disciplina>>.

art.3 sostituzione dell'articolo 2 del DPREg. 104/2005

1. L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 2

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale)

1. In caso di auto rilevazione del dato relativo agli espositori e visitatori, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) designato dal Governo con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, o da organismo europeo equivalente, è riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica quando si sia registrata, nelle precedenti edizioni, una delle seguenti condizioni:

- a) la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;
- b) l'affluenza di almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

2. In caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, è riconosciuta la qualifica di "internazionale" alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

- a) la partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;
- b) l'affluenza di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

art.4 modifica dell'articolo 5 del DPRReg. 104/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<internazionale, nazionale o regionale>> sono sostituite dalle seguenti:

<< internazionale o nazionale>>;

- b) le parole <<articoli 2, 3, 4>> sono sostituite dalle seguenti:

<< articoli 2 e 3 >>.

2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<< 1bis. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica regionale può essere riconosciuta sino dalla prima edizione a seguito di comunicazione da parte del legale rappresentante del soggetto organizzatore a mezzo posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di fiere in cui si attesti che la manifestazione possiede i requisiti di cui all'articolo 4.

art.5 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 104/2005

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

<<k) ordine pubblico;>>;

- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<< 1bis. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.>>.

art.6 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 104/2005

1. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

<<k) ordine pubblico;>>;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<< 1bis. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.>>.

art.7 inserimento dell'articolo 10 bis dopo l'articolo 10 del DPRReg. 104/2005

1. Dopo l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005, è inserito il seguente:

<<Art. 10bis

(Autocertificazione dei requisiti minimi di idoneità per manifestazioni internazionali, nazionali regionali)

1. La sussistenza dei requisiti minimi di idoneità per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali deve essere autocertificata dall'organizzatore della singola manifestazione fieristica ovvero, ove non coincidente con lo stesso, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica proprietaria delle superfici destinate allo svolgimento della manifestazione.

2. Gli enti fieristici sono tenuti ad autocertificare annualmente la sussistenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ospitate nei quartieri di rispettiva competenza.

3. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti su aree pubbliche, la domanda di qualificazione della manifestazione fieristica va corredata da copia del provvedimento del Comune competente che autorizza lo svolgimento delle stesse e l'occupazione di suolo pubblico.>>.

art.8 Sostituzione dell'articolo 12 del DDPReg. 104/2005

1. L'articolo 12 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Termini per la presentazione delle domande)

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale delle manifestazioni fieristiche deve essere presentata dal soggetto organizzatore alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro i novanta giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione.

2. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/2003 per la pubblicazione sul calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai soli fini della pubblicazione sul Calendario fieristico nazionale e analoghi strumenti di informazione internazionale, per le qualifiche di internazionale e nazionale, le domande sono presentate entro il 31 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione.

3. La domanda per l'attribuzione della qualifica deve essere presentata con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere corredata da:

- a) regolamento ufficiale della manifestazione;
- b) programma dell'iniziativa contenente in particolare gli scopi della stessa e l'indicazione dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;
- c) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore;
- d) copia dell'ultimo bilancio annuale per le società di capitali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti:

- 1) che la manifestazione fieristica si svolge secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa, e che sono previste condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa;
- 2) per le società di capitali che organizzano la manifestazione con la qualifica di internazionale o nazionale, che il proprio bilancio annuale sia stato certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della Unione Europea o di Paesi terzi;
- 3) la sussistenza dei requisiti previsti per le qualifiche dagli articoli 2, 3 e 4.>>.

art. 9 sostituzione dell'articolo 13 del DPRReg. 104/2005

1. L'articolo 13 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005, è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali)

1. Le comunicazioni di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali già inserite nel calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro i sessanta giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione.>>.

art.10 modifiche all'articolo 15 del DPRReg. 104/2005

1. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia fieristica, entro il 31 dicembre>>;

b) al comma 2, le parole <<Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia fieristica>>.

art. 11 modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 104/2005

1. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<ai visitatori>>, sono aggiunte le seguenti:<< anche al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI>>;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati da ACCREDIA, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di data 25 luglio 2012. Oltre a tale modalità, rimane ferma la facoltà per l'organizzatore di produrre un'autodichiarazione sulla base di una scheda di rilevazione dati.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole <<Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione>>, sono sostituite dalle seguenti:<< Direzione centrale competente in materia fieristica>>.

art.12 Modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 104/2005

All'articolo 18 del Decreto del Presidente della Regione 104/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia fieristica>>.